

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	131
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	137
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	132
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	139
DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	133
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) .....	140
Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	134
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	141
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	134
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	142
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 e abb., approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	135
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136
AVVERTENZA .....	136

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

**La seduta comincia alle 14.**

**Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione**

**delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.**

**C. 2451 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha reso parere alla 3ª «sup» a «reset» Commissione del Senato in data 28 aprile 2009. Riferisce che il provvedimento, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, autorizza, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. Rileva che la Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco alpino, persegue gli obiettivi della salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi, il loro sviluppo sostenibile e la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino. Osserva che il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999 n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino; mediante delibere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i rapporti ed il coordinamento tra la Consulta Stato – regioni dell'Arco alpino e la stessa Conferenza unificata. Ravvisa l'opportunità che sia definita una politica comunitaria specifica per le zone di montagna; sia elaborata una definizione armonizzata all'interno dell'Unione europea e siano privilegiate le zone montane nell'assegnazione di finanziamenti nell'ambito del secondo pilastro. Reputa altresì opportuno che sia stabilito che il Libro verde sulle future politiche europee per le regioni montane sia inserito quanto prima nel programma di lavoro della Commissione europea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) dichiara di condividere i contenuti della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.**

**Testo unificato C. 136 e abb.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore onorevole Paola Pelino, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, recante la definizione dei principi fondamentali che sovrintendono l'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo; osserva che l'intervento legislativo è motivato dall'esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo ed un assetto istituzionale che si conformi alla riforma del Titolo V della Costituzione. Riferisce che l'articolo 1 riconosce la valenza sociale, culturale ed economica dello spettacolo dal vivo, la cui tutela è affidata alla Repubblica; i principi fondamentali e le finalità ai quali orientare l'azione sono declinati nell'articolo 2. Osserva che gli articoli da 3 a 6 definiscono le attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo della Repubblica, ripartendole tra lo Stato, la Conferenza unificata le regioni, le città metropolitane, province e comuni. Evidenzia che l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio dello spettacolo, mentre gli articoli da 8 a 12 e l'articolo 15 recano disposizioni in materia di riorganizzazione dello spettacolo dal vivo e agevolazioni agli operatori del settore. Si sofferma quindi sull'articolo 13, che prevede l'istituzione di un Fondo perequativo a sostegno delle aree nelle quali la cultura dello spettacolo non sia adeguatamente diffusa, e sull'articolo 14, che istituisce il Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti.

Sottolinea che gli articoli 16 e 17 recano norme, rispettivamente, in materia di educazione culturale e di formazione professionale e alta formazione; l'articolo 18 prevede l'istituzione di una banca dati professionale degli artisti; l'articolo 19 riconosce e disciplina la figura del procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale. Illustra quindi l'articolo 20, che prevede interventi in materia di collocamento al lavoro; l'articolo 21, relativo alle funzioni di ARCUS riferite alle iniziative per la fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili. Si sofferma quindi sugli articoli 22 e 23, che regolano il Consiglio per lo spettacolo dal vivo e i comitati tecnici, nonché sugli articoli da 24 a 27, recanti disposizioni riferite alle attività settoriali. Segnala che le attività di sostegno dello spettacolo, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel valutare favorevolmente la proposta di parere del relatore, esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto da tutti i gruppi parlamentari nella commissione di merito che ha consentito l'elaborazione di un testo condiviso recante una incisiva riforma della materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.**

**C. 3243 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 10ª «sup» a «reset» Commissione del Senato lo scorso 2 febbraio 2010. Riferisce che il decreto-legge risponde all'esigenza di salvaguardare il funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna; le disposizioni recate dal testo avranno una durata almeno triennale finché non saranno approntate nuove infrastrutture che porranno una soluzione strutturale alle criticità che attualmente caratterizzano il sistema di approvvigionamento di energia elettrica delle due Isole. Osserva che il Senato ha introdotto ulteriori disposizioni che allargano il campo di intervento del provvedimento rispetto al tema dell'approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori: tali nuove disposizioni riguardano in particolare le opere relative alla rete elettrica di trasmissione nazionale e agli impianti di energia elettrica, nonché gli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici. Evidenzia che l'articolo 1 istituisce un servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica in Sardegna e in Sicilia, per il triennio 2010-2012, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nelle due isole; l'articolo 2 affida a TERNA S.p.a. la determinazione del possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero e l'organizzazione delle procedure concorsuali relativamente agli *interconnector*, chiamati a realizzare tale capacità di interconnessione. Si sofferma quindi sull'articolo 2-bis, che prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio di trasmissione di elettricità quale attività di preminente interesse nazionale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, e sull'articolo 2-ter, che dispone che gli interventi di riclassa-

mento degli elettrodotti di interconnessione con l'estero vengano realizzati mediante procedura semplificata. Fa notare che l'articolo 2-*quater* prevede che si possano realizzare mediante denuncia di inizio attività specifici aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica. Illustra quindi l'articolo 2-*quinquies*, che reca norme relative ai commissari straordinari previsti per interventi urgenti per le reti dell'energia, e l'articolo 2-*sexies*, che dispone in materia di tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Ricorda che la Commissione aveva espresso, alla 10«supra» «reset» Commissione del Senato, parere favorevole con due osservazioni volte a prospettare l'opportunità che l'attuazione del decreto-legge in oggetto dovesse avvenire con il pieno coinvolgimento delle regioni e che gli interventi a favore della riduzione dei costi fossero fruibili su tutto il territorio nazionale per quei soggetti che innovano i processi produttivi generando nuova occupazione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene opportuno trasformare in condizioni le menzionate osservazioni.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Pizzetti; formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.**

**Nuovo testo unificato C. 82 e abb.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, illustrando i contenuti

del provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 dispone l'esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico per i dipendenti che si dedichino al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua. Osserva che l'articolo 2 prevede, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa e che necessitano di assistenza continua, il riconoscimento, su richiesta, del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Fa notare che tale diritto è riconosciuto ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Rileva che l'articolo 3 reca norme in ordine alle modalità di riconoscimento dei predetti benefici. Osserva che il testo unificato, attribuendo benefici previdenziali ai lavoratori che prestano assistenza e cura a familiari disabili, afferisce alla materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.**

**Testo unificato C. 2100.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Paola Pelino, illustra il contenuto del provvedimento in titolo. Riferisce che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi, autorizzando l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ad erogare ai lavoratori dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa. Rileva che l'articolo 2 prevede misure per la corresponsione dell'indennità di reinserimento a favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, mentre l'articolo 3 reca specifiche disposizioni sull'attuazione di specifici profili afferenti al riconoscimento del diritto agli ammortizzatori sociali, limitatamente al biennio 2010-2011. Osserva che l'articolo 4 reca misure previdenziali in favore degli operai agricoli e l'articolo 5 istituisce il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Sottolinea che le norme contenute nel testo, in quanto incidenti su vari profili dei rapporti di lavoro, sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale « ordinamento civile e penale », di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole. (*vedi allegato 5*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore. Manifesta quindi l'esigenza che sia possibile pervenire quanto prima ad una riforma organica della normativa in materia di ammortizzatori sociali, auspicando che si incrementino le risorse attualmente stanziati a tal fine.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.**

**C. 2713 e abb., approvata dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatrice Fiorenza Bossoli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere il 25 marzo 2009 alla 11« sup »a« reset » Commissione del Senato. Riferisce che il provvedimento si propone il riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004. Osserva che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento; l'articolo 2 fornisce la qualificazione di persone sordocieche prevedendo che tali soggetti percepiscano in forma unificata le diverse indennità ad essi spettanti; l'articolo 3 disciplina le modalità di accertamento della sordocecità da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, prevedendo anche che il verbale di accertamento sia sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS. Sottolinea che l'articolo 4 disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche; l'articolo 5 contempla specifiche forme di assistenza che possono essere attivate dalle regioni; l'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento. Fa notare che il progetto di legge sembra afferire alla materia della « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Evidenzia che il testo interviene a regolamentare prestazioni e servizi che devono essere assicurati a tutti i soggetti affetti da tale forma di disabilità, venendo quindi in rilievo l'ambito di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riservato alla potestà legislativa

esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 9 marzo 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.*

*Nuovo Testo C. 2165 e abb.*

*(Parere alla VII Commissione della Camera).*

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (C. 2451 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2451 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la III Commissione della Camera, recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 », su cui la Commissione ha espresso parere il 28 aprile 2009 alla 3ª « sup » a « reset » Commissione del Senato;

rilevato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, relativa alle attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino;

valutata favorevolmente la modifica introdotta dalla commissione in sede referente, volta ad espungere dal testo originario il riferimento al Protocollo in materia di trasporti allegato alla Convenzione

Alpi, considerata la delicatezza degli aspetti economici e ambientali che tale Protocollo riveste;

considerato il Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE, 2008/C120/11) sul tema « Le prospettive dell'agricoltura nelle aree con svantaggi naturali specifici (regioni montane, insulari e ultraperiferiche) »;

rilevato che i cittadini europei beneficiano di molti beni pubblici ed economici, nonché di numerosi servizi forniti dalle regioni di montagna, tra cui la riduzione dei rischi naturali (di cui beneficiano sia gli abitanti delle zone di montagna che gli abitanti di altre zone, ad esempio grazie alla protezione fornita ai corridoi di trasporto); i grandi spazi per il tempo libero e per il turismo (essenziali per i cittadini di un continente urbanizzato quale l'Europa e per la sua competitività); una estesa biodiversità; riserve di acqua uniche al mondo; prodotti di qualità, soprattutto alimentari;

sottolineato che nonostante l'importanza che rivestono a livello europeo, le regioni montane sono relegate in una posizione marginale nel contesto delle politiche europee e viene gravemente misconosciuto il considerevole potenziale di cui dispongono, soprattutto sul lato della innovazione, per contribuire alla crescita dell'Europa ed all'arricchimento della sua diversità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la commissione di merito l'opportunità che sia definita una politica comunitaria specifica per le zone di montagna; sia elaborata una definizione armonizzata all'interno dell'Unione europea; siano privilegiate le zone montane nell'assegnazione di finanziamenti nell'ambito del secondo pilastro; siano consolidate le misure in materia di indennizzi a favore degli agricoltori montani; siano integrate fra loro la politica agricola e quella regionale ai fini di un impatto più positivo sui territori montani;

*b)* valuti altresì la commissione di merito l'opportunità di stabilire che il Libro verde sulle future politiche europee per le regioni montane sia inserito quanto prima nel programma di lavoro della Commissione europea onde poter perseguire i seguenti obiettivi: precisare le tematiche di importanza strategica per le zone montane nei diversi Stati membri; chiarire e coordinare il ruolo dei diversi livelli di potere e settori dell'economia; consolidare i dati statistici specifici su cui poggiano le politiche in queste regioni; esaminare, alla luce degli obiettivi strategici definiti dall'Unione europea, le politiche di accompagnamento e sostegno da attuare nei suddetti territori; proporre, infine, delle prospettive per lo sviluppo delle politiche pubbliche nazionali ed europee.



## ALLEGATO 2

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo  
(Testo unificato C. 136 e abb.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 136 e abb., in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Legge quadro per lo spettacolo dal vivo »;

considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la « promozione e organizzazione di attività culturali », cui si riferiscono le attività di sostegno dello spettacolo, è riconducibili alla legislazione concorrente;

evidenziata l'articolata ripartizione di competenze tra i diversi livelli di governo del territorio, delineata agli articoli da 3 a 6 del testo in esame, e preso atto delle specifiche funzioni riconosciute alla Conferenza unificata ed alle regioni in materia di gestione del Fondo Unico dello spettacolo e di programmazione degli interventi in favore della presenza, promozione e valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (C. 3243 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, approvato dal Senato e in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, su cui la Commissione ha espresso parere in data 2 febbraio 2010 alla 10ª «sup» «a» «reset» Commissione del Senato;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla «distribuzione nazionale dell'energia» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente;

preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame, volto a sopperire al man-

cato o incompleto approntamento di nuove strutture di interconnessione tra il continente e le predette isole, che pone a rischio la sicurezza e la continuità della fornitura di energia elettrica, e ritenuto che le regioni interessate dovranno essere coinvolte nella successiva fase di realizzazione e completamento delle necessarie infrastrutture e opere strutturali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia precisato che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle regioni;

2) sia precisato altresì che gli interventi a favore della riduzione dei costi siano fruibili su tutto il territorio nazionale per quei soggetti che innovano i processi produttivi generando nuova occupazione.

## ALLEGATO 4

**Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (Nuovo testo unificato C. 82 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 82 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;

considerato che il provvedimento, attribuendo benefici pensionistici ai lavora-

tori che prestano assistenza e cura ai familiari disabili gravi, riguarda la materia « previdenza sociale », che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori (C. 2100 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 2100 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori;

considerato che le norme contenute nel testo sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statale « ordinamento civile e penale » e « previdenza sociale », nonché, rilevate le generali fina-

lità « perequative », alla materia di legislazione esclusiva statale « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », previste, rispettivamente, alle lettere l), o) e m) dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;

rilevata l'esigenza che si dia seguito quanto prima ad una riforma organica della normativa in materia di ammortizzatori sociali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 6

**Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche  
(C. 2713, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge C. 2713 ed abb., approvato dal Senato, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante « Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche », su cui la Commissione ha espresso parere il 25 marzo 2009 alla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento afferisce a profili ri-

conducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della « tutela della salute », ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, è riconosciuta in capo alle regioni, nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, l'organizzazione di specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**